



Città di Tempio Pausania

Settore Tecnico

Piazza Gallura, 3 07029 Tempio Pausania (Uffici: via Olbia snc)
tel. +39 079 679946 - 73 fax +39 079 679973
sito internet: www.comune.tempiopausania.ot.it
PEC: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it
email: dirtecnico@comuneditempiopausania.it ammtecnico4@comuneditempiopausania.it

Servizio Patrimonio

Class. 4.8.1. Fasc. 2022/_____

SETTORE TECNICO

SERVIZIO PATRIMONIO

CAPITOLATO D'ONERI

(Allegato B)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI PER GLI ANNI 2022/2027

GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SardegnaCAT

Procedura: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016 e art. 1 D.L. 76/2020

Criterio di Aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 calcolato come percentuale del canone annuo e della quota nuovo allaccio riconosciuta al Comune dal concessionario (percentuale minima da riconoscersi al Comune: 8%)

Termine di presentazione dell'offerta

CIG: 9313225C63

1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto del presente Capitolato la concessione, tramite procedura negoziata, del servizio di illuminazione per lampade votive ed eventuale adeguamento/estensione rete all'interno dei cimiteri comunali. La concessione comprende la gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione delle lampade votive relative a qualunque tipo di sepoltura (tombe a terra, tombe di famiglia, loculi, ossari, cinerari ecc.) e ad altri punti eventualmente indicati dalla Stazione Appaltante, gli interventi strumentali e serventi rispetto all'erogazione del servizio quali, ad esempio, la fornitura di energia elettrica, la sorveglianza e la manutenzione integrale, ordinaria e straordinaria delle reti di erogazione dell'energia elettrica alle lampade esistenti nei cimiteri, l'installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi, la sostituzione delle lampade non funzionanti, l'estensione di nuove linee se richieste, l'eventuale realizzazione di nuova rete di illuminazione votiva in caso di ampliamenti dei cimiteri. La concessione riguarda inoltre la riscossione della tariffa del servizio (pubblico a domanda individuale) derivante dai canoni di abbonamento e di allacciamento delle utenze e quanto altro previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto. Trattandosi di concessione di servizio, il concessionario si assume la responsabilità di gestione, e quindi tutti i rischi della gestione del servizio di che trattasi, che è, ad ogni effetto, un servizio pubblico e che, per nessuna ragione, può essere sospeso arbitrariamente dal concessionario.

2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, PERCENTUALE DEL CANONE DI CONCESSIONE ANNUALE E DELLA QUOTA PER NUOVI ALLACCI DA CORRISPONDERE AL COMUNE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La concessione sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera *b*) del D.Lgs. n. 50/2016, minor prezzo da intendersi come percentuale che il concessionario (Ditta aggiudicataria) riconosce al concedente (Comune) sull'ammontare complessivo degli incassi derivante dai nuovi allacci e dai canoni annui di abbonamento. **Detta percentuale non potrà essere inferiore all'8% a pena di esclusione dalla gara.** In caso di offerte di pari entità si procederà mediante sorteggio. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta valida. Non si accetteranno offerte condizionate anche se solo parziali e neppure offerte in diminuzione. Il concessionario deve versare annualmente al Comune il canone di concessione.

Tale canone è costituito da una quota percentuale, definita in fase di gara d'appalto, sull'importo fatturato complessivamente ogni anno dal concessionario agli utenti, comprensivo sia della tariffa una tantum che dei canoni di adesione al servizio, come determinati nel successivo art. 3.

Il versamento del canone di concessione annuale dovrà essere effettuato dal concessionario a favore del Comune di Tempio Pausania entro e non oltre il 31 gennaio successivo all'anno solare di riferimento (la prima annualità da versarsi entro gennaio 2023 sarà relativa al periodo agosto-dicembre 2022) su conto corrente bancario dell'Ente. Il versamento di quanto dovuto dovrà essere preceduto dalla trasmissione di una dettagliata attestazione del concessionario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, indicante l'elenco delle utenze relativo all'anno cui si riferisce il canone specificando in numero di nuove utenze e il numero di utenze cessate. Il Comune si riserva di effettuare controlli sulla dichiarazione del concessionario. In caso di mancato versamento di una o più rate è facoltà dell'Amministrazione di rivalersi introitando quanto dovuto sul deposito cauzionale. In tal caso il contraente dovrà reintegrare il deposito entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione in merito; la mancata reintegrazione del fondo costituirà motivo di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

3 - DURATA DELLA CONCESSIONE E TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA

La concessione è data in esclusiva per la durata di anni 5 (cinque con decorrenza dalla data di stipula del contratto, o dalla differente data in esso esplicitamente indicata (es. consegna dei lavori sotto le riserve di legge), da stipularsi tra le parti, con opzione di proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche ed economiche. Allo scadere della concessione tutti gli impianti in essere, le opere e migliorie eventualmente eseguite, le estensioni delle reti e le lampade votive, nonché qualsiasi altra attrezzatura servente agli impianti

stessi, diverranno di proprietà del Comune di Tempio Pausania, senza che nulla per alcun titolo sia dovuto alla concessionaria. Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dalla concessione in caso di individuazione di nuove modalità di gestione del servizio. Il numero di lampade, secondo l'ultimo rilevamento alla data del 31/12/2021, ammonta in complessive 1.410 unità suddivise tra i 2 cimiteri comunali di Tempio Città e Nuchis. Si ricorda che nei Cimiteri di San Pasquale e Bassacutena non è presente il servizio di illuminazione votiva. Le tariffe che la ditta aggiudicataria dovrà applicare all'utenza per il servizio di illuminazione votiva, sono quelle stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 92 del 24/05/2022:

a) Tariffa una-tantum, corrisposta solamente in occasione del primo allacciamento: **€ 43,13 oltre IVA di legge**, indistintamente per i loculi, gli ossari, le fosse di inumazione e le cappelle gentilizie;

b) Canone annuo di adesione al servizio per ogni punto luce: **€ 13,59 oltre IVA di legge**.

Le utenze in essere al momento della presa in carico del servizio si intendono già allacciate, e pertanto non potrà essere richiesto ai titolari alcun nuovo contributo fisso d'impianto. È fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti importi di allacciamento e/o abbonamento in misura diversa da quella prevista dalle tariffe in vigore. La violazione del presente divieto comporta l'immediata decadenza dalla concessione. A partire dal secondo anno di vigenza del rapporto contrattuale, potrà essere riconosciuto l'adeguamento prezzi in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) verificatosi nell'anno precedente. L'aggiornamento annuale delle tariffe dovrà essere autorizzato con atto scritto a seguito delibera aggiornamento prezzi da parte della Giunta Comunale, previa richiesta del Concessionario. Oltre al canone annuale è facoltà della ditta concessionaria farsi rimborsare i diritti di esazione nella misura non superiore a € 0,80. Si stima che nei cimiteri interessati vi siano una ventina di lampade votive senza intestatari di utenze che dovranno però rimanere allacciate, senza alcun addebito aggiuntivo in capo al Comune.

4 - AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

Non essendo perfettamente determinabile il numero di nuove utenze, il flusso dei corrispettivi viene stimato in base alle tariffe indicate all'art. 3 considerando i punti luce attualmente in essere al 31/12/2021 ed il numero medio di nuovi allacci effettuati nell'ultimo triennio, come segue:

1.410 (n. di lampade al 31/12/2021) x € 13,59 (canone annuo predeterminato)	€ 19.161,90*
25 (nuovi allacci annui presunti) x € 43,13 (costo allaccio/attivazione utenza)	€ 1.078,25*
STIMA INTROITO ANNUALE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO	€ 20.240,15*
STIMA INTROITO PER LA DURATA DELL'APPALTO (5 ANNI)	€ 101.200,75*

* **OLTRE IVA DI LEGGE**

5 - IMPIANTI ESISTENTI ED EVENTUALI AMPLIAMENTI

Gli impianti con tutte le relative apparecchiature elettriche verranno trasferiti, nello stato in cui si trovano, al Concessionario aggiudicatario attraverso apposito verbale e senza che questi possa obiettare nulla sulle condizioni di conservazione. È fatto obbligo al Concessionario, in caso di ampliamenti e/o costruzione di nuovi reparti, ristrutturazione e/o altri lavori interessanti i cimiteri comunali, l'estendimento e/o la modifica della rete elettrica dei nuovi impianti a sue spese. Il Concessionario dovrà:

- eseguire le lavorazioni in conformità alle norme tecniche di riferimento ed applicate le caratteristiche edili delle opere da realizzare;

- predisporre preventivamente alla realizzazione delle opere un progetto esecutivo completo di computo metrico ed eseguire i lavori, previa autorizzazione Comunale, contemporaneamente alle opere edili. Allo scadere della Concessione, gli impianti nuovi effettuati in occasione di ampliamenti passeranno in proprietà al Comune, senza alcun tipo di indennizzo.

6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà:

- mantenere efficienti gli impianti di illuminazione occorrenti per l'erogazione del servizio (linee, quadri, trasformatori ecc.), con oneri a suo totale carico con verifiche della funzionalità dei quadri di comando, degli impianti di terra e dei dispositivi di protezione;

- farsi carico della fornitura dell'energia elettrica e di tutte le spese relative all'allacciamento al/ai contatori ed alla stipula dei relativi contratti;

- curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo sospensioni dovute a causa di forza maggiore;

- applicare e riscuotere i canoni annui e i costi per gli allacciamenti delle utenze, gestire i rapporti con gli utenti, tenendo con gli stessi, in considerazione della particolare natura della concessione, un comportamento cordiale, corretto e decoroso, offrendo la massima disponibilità nel disbrigo delle pratiche necessarie all'attivazione del servizio;

- provvedere all'esecuzione degli allacci richiesti dall'utenza o dal Comune entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, qualora non soggetti a prelievi estensioni reti;

- provvedere alla sostituzione gratuita, diligente e tempestiva delle lampade non funzionanti (fulminate, rotte o asportate) con lampade dello stesso tipo a LED entro 7 (sette) giorni dalla segnalazione di guasti, nonché controllare con frequenza almeno quindicinale il corretto funzionamento di tutte le lampade;

- provvedere all'estensione di nuove linee se richieste dal Comune o qualora necessarie per soddisfare completamente nuovi utenti, nonché realizzare nuove reti di illuminazione votiva in caso di ampliamenti dei cimiteri, in modo da non pregiudicare l'estetica dei Cimiteri;

- adeguare gli impianti di illuminazione votiva esistenti e loro eventuali estensioni future sulla base delle disposizioni di legge in materia;

- le nuove linee di distribuzione devono essere previste entro tubazioni in PVC preferibilmente interrate e raccordate entro pozzetti, conformemente alla normativa vigente;

- consegnare all'Amministrazione comunale una planimetria schematica dell'impianto indicandovi i tracciati principali e secondari delle condutture e delle apparecchiature elettriche installate.

Le nuove linee di distribuzione devono essere previste entro tubazioni in PVC preferibilmente interrate e raccordate entro pozzetti, conformemente alla normativa vigente. Le linee sotterranee interessate da fosse di inumazione, dovranno essere deviate e/o ripristinate lungo i percorsi di camminamento, sentito l'ufficio tecnico comunale. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria o di spostamento delle linee elettriche votive che si rendessero necessari dovranno essere preventivamente concordati ed approvati dal Comune. Gli impianti saranno eseguiti direttamente dalla concessionaria, che potrà tuttavia avvalersi dell'istituto del subappalto, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente. È vietato l'uso della corrente per eseguire lavori che esulino dagli impianti di illuminazione votiva. È vietato alla ditta concessionaria fornire energia elettrica che non sia votiva. La Ditta concessionaria risponderà in proprio dei danni, guasti, deterioramenti arrecati alle opere murarie, croci, tombe e quant'altro esistente nel cimitero, dovuti all'esecuzione dei lavori, gravando sulla stessa l'onere di ripristinare lo status quo ante. La Ditta concessionaria si obbliga a tener sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale, sia civilmente che penalmente, da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a cose e/o persone in vigenza della concessione oggetto del presente Capitolato. La Ditta concessionaria dovrà installare all'interno del recinto cimiteriale un cartello indicante il divieto di intervenire sull'impianto da parte di persone non autorizzate, nonché comunicare detti obblighi all'utenza in occasione

dell'adesione al servizio. Dovrà, inoltre, essere esposto un cartello indicante le tariffe per il servizio in questione nonché l'indirizzo e il numero di telefono a cui gli utenti potranno segnalare eventuali inconvenienti, nonché i giorni e gli orari di presenza in cimitero degli addetti della Ditta. La Ditta concessionaria si obbliga ad osservare e a far osservare, nei limiti del presente appalto, tutte le norme di legge e di regolamenti vigenti in materia o che vengano in seguito emanate. Il Comune rimane completamente ed in assoluto estraneo ai rapporti fra la Concessionaria e i terzi.

Come chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Sardegna, con la [sentenza n. 17/2021](#), il concessionario del servizio di illuminazione votiva deve rendere il conto giudiziale, quale agente contabile del Comune limitatamente alle entrate riscosse (tariffe versate dagli utenti) e ai versamenti del canone effettuati nel corso di ciascun esercizio.

7 - COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, quale corrispettivo della presente concessione, avrà diritto a percepire i canoni di abbonamento e le tariffe una-tantum di primo allacciamento dovuti dagli utenti nelle misure determinate dalla Giunta Comunale eventualmente rivalutate. Avrà inoltre l'obbligo di versare annualmente la percentuale, definita in fase di offerta economica, degli introiti come sopra individuati.

8 - LUOGHI DI PUBBLICO INTERESSE

Il Concessionario deve garantire, a proprio carico e senza oneri per il Comune l'illuminazione votiva all'interno delle sepolture di pubblico interesse (Cappelle centrali dei Cimiteri, monumenti ai caduti, altro).

9 - OSSERVANZA NORME GENERALI

Il Concessionario è tenuto ad osservare le norme di sicurezza, i regolamenti Comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura della presente Concessione. In particolare, è tenuto ad osservare quanto disposto con:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora in vigore;
- Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/08 "Norme per la Sicurezza degli Impianti";
- Decreto Ministeriale n. 81 del 09 Aprile 2008 "Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Legge n. 136/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;
- Norme, nessuna eccettuata od esclusa, emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano C.E.I. in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;
- Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".. le norme, nessuna eccettuata od esclusa, emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano C.E.I. in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

10 - REGISTRO ED ELENCO ANNUALE DELLE UTENZE

La Ditta concessionaria dovrà tenere un registro dal quale risultino tutti i dati relativi agli utenti ed alle riscossioni effettuate. Tale registro dovrà essere costantemente aggiornato ed è facoltà dell'Amministrazione Comunale prenderne visione in qualunque momento a semplice richiesta. È altresì tenuta a consegnare annualmente al Comune entro 30 gg. dal termine dell'esercizio solare, su idoneo supporto informatico in formato xls ovvero csv, tutti i dati relativi agli utenti ed alle riscossioni effettuate.

11 - IMPRESE AMMESSE

Saranno ammesse alla gara per la concessione del servizio imprese che abbiano esperienza nel settore elettrico da almeno 5 (cinque) anni e siano in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, dalla quale risulti che la ditta è abilitata per la costruzione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici;

- non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara contemplate dall'art 80 - Requisiti di ordine generale - del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., né ricorrono a carico della medesima cause ostative ai sensi della normativa vigente a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; – essere in possesso dei requisiti di cui del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008 n. 37.

Maggiori dettagli ed ulteriori requisiti verranno specificati nel disciplinare di gara.

12 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E MOROSITÀ DEGLI UTENTI

Il contratto di abbonamento all'illuminazione votiva con l'utenza ha la durata minima di un anno e il contratto s'intende rinnovato di anno in anno per tacito consenso qualora non intervenga disdetta scritta almeno 30 giorni prima della scadenza. Solo in occasione del primo allacciamento, la cui decorrenza sarà stabilita dalla Ditta concessionaria dopo l'effettuazione dell'allacciamento, il pagamento anticipato comprenderà la tariffa una-tantum di primo allaccio unitamente al canone annuale proporzionato agli effettivi mesi di servizio calcolati dalla data di allaccio al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento. Le domande di allacciamento e di abbonamento vanno rivolte alla Ditta concessionaria su modulo fornito dalla stessa. La Ditta provvederà al nuovo allacciamento entro 30 giorni dalla richiesta. Il pagamento del canone annuo di adesione al servizio dovrà essere effettuato dall'utente alla ditta Concessionaria in un'unica rata scadente il 31 gennaio di ogni anno con le modalità che saranno concordate con l'Amministrazione comunale. Tali modalità dovranno garantire il diritto di tutti gli utenti all'accessibilità del servizio pubblico di che trattasi. Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine, il consumo di energia elettrica, la vigilanza della rete e degli impianti; Non sono comprese nell'allacciamento e/o nel canone di abbonamento forniture o modifiche ai fanalini, pulizie o accessori di ricambio o di abbellimento oppure la sostituzione degli stessi. Tali interventi dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'utente. Rientra tra gli oneri della ditta aggiudicataria quello di provvedere ad informare l'utenza sulle modalità di pagamento. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la Ditta concessionaria, previa diffida scritta ed indicazione di nuovo termine perentorio per l'effettuazione del saldo di giorni 30 (trenta), potrà senz'altro avviso sospendere l'erogazione di corrente e togliere l'impianto senza diritto per l'utente a indennizzo di qualsiasi specie. Il servizio non sarà ripristinato se non previo pagamento dei canoni arretrati e del diritto di allacciamento maggiorati degli interessi legali, della cui applicazione e riscossione dovrà farsi carico la Ditta concessionaria, nonché di eventuali spese postali. È fatto divieto agli utenti di asportare o cambiare le lampadine, di modificare o manomettere l'impianto, di eseguire attacchi abusivi, di cedere o subaffittare la corrente e, comunque, di apportare modificazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva ogni altra azione civile o penale. Nei confronti degli stessi potrà, inoltre, essere disposta l'interruzione del servizio.

13 - RAPPORTI CON I DIPENDENTI

Il Comune è estraneo ai rapporti instaurati dalla concessionaria con i propri dipendenti e/o incaricati. Tuttavia il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per il tempo nel quale si svolgono i lavori di cui al presente capitolato. Il concessionario si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, previdenza ed assistenza dei lavoratori. In caso di accertata inadempienza degli obblighi suddetti il Comune inviterà il concessionario all'osservanza di quanto sopra stabilito e nel caso, dopo avere reiterato l'invito a mezzo PEC, assegnando congruo termine, si accerterà del persistere dell'inadempimento denunciato e si procederà alla risoluzione del contratto di concessione.

14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI

Ove il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili alla Ditta concessionaria, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto previa assegnazione di un congruo termine per la regolarizzazione. Nei casi di seguito indicati l'Amministrazione Comunale, senza obbligo di preavviso e di diffida, o costituzione in mora e senza formalità di giudizio, rimossa ogni eccezione, potrà risolvere il contratto ed incamerare il deposito cauzionale, fatta salva ogni azione per la rifusione dei danni sofferti e dell'eventuale maggior costo da sostenere per garantire la continuità del servizio:

1. la mancata costruzione degli impianti di estensione delle reti elettriche di illuminazione votiva entro i termini che verranno concordati dalle parti;
2. il non tenere gli impianti nelle condizioni di sicurezza previste dalla legge vigente o prescritte CEI, con particolare riferimento Regolamento di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008;
3. il mancato versamento al Comune dei corrispettivi previsti all'art. 7 del presente Capitolato;
4. l'applicazione nei confronti dell'utenza di tariffe diverse da quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale;
5. in caso di scioglimento o cessazione dell'impresa Concessionaria o quando questa fosse dichiarata fallita;
6. grave e ripetuta inadempienza nelle attività e lavori di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti;
7. esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri;
8. esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato;
9. in caso di cessione o sub-concessione di contratto non autorizzato dal Comune;
10. ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione della Concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale l'Amministrazione Comunale potrà rivolgersi al libero mercato per garantire la continuità del servizio nei confronti dell'utenza addebitando il maggior costo al concessionario inadempiente, fatte sempre salve tutte le altre procedure di legge e contrattuali per la rifusione dei danni conseguenti. In caso di morte, fallimento od assoluto provato impedimento da parte del concessionario ad esercitare il servizio, l'appalto si intenderà decaduto di diritto, senza l'obbligo da parte dell'Amministrazione di corrispondere alcun indennizzo.

PENALI RELATIVE ALL'INADEMPIENZA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI		
1	Per ogni domanda di utenza a cui non venga eseguito l'allacciamento alla rete entro 20 giorni dalla data di perfezionamento del contratto.	€ 1,00 (per giorno di ritardo)
2	Per ogni lampada spenta e non riattivata entro 7 giorni.	€ 1,00 (per giorno di ritardo)
3	Interruzione nell'erogazione di energia elettrica non dipendente da causa di forza maggiore o mancanza di corrente	€ 1,00 (per giorno di ritardo)
4	Mancato pagamento di quanto dovuto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento	€ 50,00 (per giorno di ritardo)
5	Esecuzione di interventi a carattere d'urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l'incolumità di addetti e/o cittadini.	€ 1,00 (per giorno di ritardo)
6	Mancata azione di segnalazione e protezione da adottare nel corso dell'esecuzione di lavori e che possono determinare	€ 150,00 (per mancata azione)

	pericolo per addetti o cittadini.	
7	Comportamento scorretto e discriminatorio verso gli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione, fatta salva l'azione che potrà essere intrapresa dall'utente medesimo ed alla quale risponde la Concessionaria	€ 150,00 (per evento)

15 - RECESSO UNILATERALE/REVOCA

Il Comune si riserva la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto di concessione, prima della naturale scadenza dello stesso, ai sensi dell'art. 1373, comma 2, del Codice Civile, previo preavviso di un anno, senza che la Ditta concessionaria possa avanzare pretese di risarcimento danni o indennizzi. Ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, si precisa che per la facoltà di recesso a favore dell'Amministrazione Comunale è escluso il riconoscimento di qualunque corrispettivo ovvero risarcimento nei confronti della Ditta concessionaria. È sempre facoltà del Comune procedere alla revoca della concessione nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato il rilascio della concessione stessa. Con la risoluzione del contratto il Comune diviene proprietario degli impianti con facoltà di assicurare il servizio nei modi che riterrà più opportuni.

16 - GARANZIE

L'aggiudicataria, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, dovrà costituire apposita cauzione definitiva per in importo pari al 10% dell'importo contrattuale, anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione. L'eventuale garanzia fideiussione bancaria o assicurativa dovrà:

- prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, dietro semplice richiesta scritta del Comune;
- riportare l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità fino all'ultimazione di tutte le prestazioni convenzionate fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte del Responsabile del Procedimento.

La cauzione dovrà avere validità fino alla scadenza del contratto e cessa di avere effetto soltanto dal momento dell'apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dal Responsabile del Procedimento, previa verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni pattuite.

17 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

La Concessionaria risponde in proprio di qualsiasi danno a persone e/o cose che si trovano nel recinto del Cimitero Comunale causati dall'impianto elettrico da esso installato o da lavori in corso in fase di installazione. Il Comune rimane completamente ed in assoluto estraneo ai rapporti fra la Concessionaria e i terzi. A garanzia di quanto detto, la Concessionaria dovrà presentare all'atto della stipula del Contratto una polizza di assicurazione con una compagnia assicuratrice di importanza nazionale per le Responsabilità Civile verso terzi per danni a persone o cose, comunque causati e riconducibili alle attività inerenti il servizio, con massimali non inferiori ad € 500.000,00; l'assicurazione dovrà prevedere inoltre la copertura assicurativa per la rovina di opere e impianti preesistenti e per nuove opere e impianti di proprietà dell'Amministrazione comunale per un massimale non inferiore ad € 100.000,00.

18 - SICUREZZA NEI CANTIERI

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle

attrezzature utilizzate. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Sicurezza sul luogo di lavoro: l'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Piano operativo di sicurezza: l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il Documento di Valutazione dei Rischi, di cui all'art. 18, comma 1, gli adempimenti, di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, e contiene inoltre le notizie, di cui all'art. 18, comma 2, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a), e dall'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 qualora previsto.

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza: l'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela, di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all'art. 96 allegato XIII dello stesso Decreto Legislativo. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ovvero il piano sostitutivo, ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. È vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto o subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

19 - MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI

È assolutamente vietata la manomissione degli impianti da parte dei privati o di altri installatori non autorizzati dalla ditta concessionaria.

20 - FURTI E DANNI AGLI IMPIANTI

Furti e atti di vandalismo causati agli impianti sono da ritenersi interamente a carico della Ditta concessionaria. In caso di eventuali danni causati agli impianti da ditte private (Es. marmisti ed appaltatori di servizi generali) o da privati sarà chiesto da parte della ditta concessionaria il risarcimento ai Responsabili, previa comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali Comunali.

21 - PERSONALE DI SERVIZIO

La ditta concessionaria dovrà assicurare il servizio con proprio personale efficiente e sufficiente il quale dovrà mantenere durante il servizio un comportamento riguardoso e corretto verso l'autorità e verso il pubblico.

22 - RISPETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

La ditta concessionaria si obbliga a osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore. L'obbligo rimane anche dopo la scadenza dei contratti nazionali collettivi e degli accordi locali, fino alla loro sostituzione.

23 - DIVIETO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NON VOTIVA

È vietato l'uso della corrente per eseguire lavori che esulano dall'impianto votivo. È vietato alla ditta concessionaria fornire energia elettrica che non sia votiva.

24 - ACCESSO AI CIMITERI

L'Amministrazione Comunale autorizza la ditta concessionaria al libero accesso ai cimiteri anche durante le ore di chiusura al pubblico, comunque nel rispetto civile dovuto al luogo. Nel caso di funzioni religiose celebrate durante l'esecuzione dei lavori, la Concessionaria sospenderà momentaneamente gli stessi lasciando il cimitero nelle condizioni più decorose possibili. L'Amministrazione Comunale autorizza inoltre, sull'intera area del cimitero, l'esecuzione di scavi atti all'alloggiamento delle tubazioni per il passaggio dei cavi nel rispetto delle infrastrutture esistenti. Nel caso di opere in spazi particolari (zone occupate da tombe private e di famiglia, zone non ancora occupate e promiscue) la Concessionaria concorderà con gli Uffici comunali competenti e il titolare della Concessione cimiteriale, l'eventuale soluzione ritenuta esteticamente ammissibile. In caso di incertezze di qualsiasi genere, dovrà essere contattato l'Ufficio Servizi Cimiteriali.

25 - CESSIONE DEL CONTRATTO/SUBAPPALTO

È tassativamente vietata qualsiasi forma di subappalto totale o parziale, senza il consenso preventivo dell'Amministrazione comunale. Gli impianti dovranno essere interamente eseguiti dall'impresa con personale proprio. Qualora la concessione fosse autorizzata, la nuova concessionaria dovrà assumersi per intero gli obblighi derivanti dal presente contratto, mentre rimarrà vincolata verso il Comune la vecchia Concessionaria per i danni che eventualmente dovessero derivare per effetto della cessione, restando il Comune estraneo a qualsiasi divergenza fra la Concessionaria e la sub-concessionaria. Al fine di agevolare e snellire i rapporti fra la Concessionaria e l'Utenza è concesso all'impresa di avvalersi di una persona fidata con recapito sul posto alla quale assegnare piccole mansioni quali la raccolta delle adesioni al servizio da parte dell'utenza o che sia in grado di segnalare tempestivamente alla ditta eventuali guasti o anomalie all'impianto elettrico.

26 - CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva il diritto, anche senza preavviso, di controllare che gli impianti siano conformi alle norme di legge e tenuti perfettamente efficienti. A tal fine, al termine di ogni anno solare, verrà eseguita una verifica in contraddittorio sullo stato degli stessi. Alla scadenza del contratto gli impianti dovranno essere in perfetta efficienza ed in ottimo stato di manutenzione; tali circostanze dovranno risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'impresa e sottoscritto dal Concessionario e dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico preposto. In caso di risultata deficienza, saranno comunicati al Concessionario l'elenco dei lavori che dovranno essere compiuti, a sua cura e spese, per rendere l'impianto efficiente. L'Amministrazione potrà, inoltre, verificare in qualunque momento e con le modalità ritenute più opportune che le tariffe introitate dalla Ditta Concessionaria corrispondano a quelle stabilite dal Comune.

27 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte ed ogni onere accessorio inerente e conseguente alla stipula ed esecuzione del contratto, comprese quelle relative alla registrazione del contratto, restano a carico della ditta aggiudicataria.

28 - CONTROVERSIE

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, si farà riferimento agli artt. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, in quanto applicabili. Nel caso di ricusazione della clausola compromissoria, la definizione delle controversie, fatti salvi i tentativi di transazione e accordo bonario, saranno deferite all'Autorità giudiziaria competente del Foro di Tempio Pausania.

Gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al TAR Sardegna (Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, via Sassari n° 17, 09124 Cagliari, tel. 070/679751) **entro 30 giorni** dalla pubblicazione del bando sul profilo del committente.

29 - REFERENTI CONTRATTUALI

La titolarità del rapporto contrattuale per l'Amministrazione è in capo al Responsabile del Settore Tecnico, al quale è affidata allo stesso Responsabile, che riveste la funzione di referente contrattuale per la controparte. Il concessionario del servizio individua quale proprio referente una persona di propria scelta e la comunica, alla controparte, entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto. Tale scelta è modificabile previa comunicazione.

30 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si intendono richiamate e accettate le norme del Codice Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilità. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, e dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" modificato con d.lgs 10 agosto 2018, n. 101 si informa che i dati raccolti dall'Amministrazione Comunale relativi alle ditte partecipanti saranno trattati solo al fine della regolare partecipazione delle ditte alla gara d'appalto e per tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti e strettamente necessari e che i dati sensibili e giudiziari sono trattati nel rispetto dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. esclusivamente per le finalità previste dalla legislazione del settore. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Capitolato si intendono applicabili i regolamenti comunali, le vigenti leggi in materia e quelle che verranno in seguito emanate.

31 - ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Capitolato le allegate planimetrie cimiteriali.

Tempio Pausania, 04/07/2022


Il Responsabile del Procedimento

Dott. Marcello Manunta

CIMITERO DI NUCHIS




INGRESSO CIMITERO




LEGENDA

- loculi in progetto - da realizzare
- Area da assegnare in concessione per realizzazione edilizia funeraria
- Cappella privata
- Tomba di famiglia
- Blocco loculi
- Campo di inumazione
- Ossari
- Struttura cimiteriale
- Aree pavimentate
- Muro
- Albero
- Punto idrico

CIMITERO DI SAN PASQUALE



CIMITERO DI BASSACUTENA



LEGENDA

- aree da assegnare in concessione per realizzazione di nuove sepolture
- aree assegnate in concessione in attesa di edificazione